

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INERENTE LE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE IN
AMBITO ICT TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA, LA PROVINCIA DI RAVENNA E
LA PROVINCIA DI RIMINI

TRA

la **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**, rappresentata in questo atto da-----, domiciliato per la carica presso la Provincia di Forlì-Cesena, Piazza G.B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì – che interviene nella Sua qualità di Segretario e Direttore generale della Provincia di Forlì-Cesena, incaricato con decreto Presidenziale di nomina n. --- prot. gen. ---- del ----- ed in esecuzione al Decreto del Presidente n. ---- del ----;

la **PROVINCIA DI RAVENNA**, rappresentata in questo atto da -----, domiciliata per la carica presso la Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2 – 48121 Ravenna - che interviene nella Sua qualità di ----- della Provincia di Ravenna, incaricata con Provvedimento del Presidente di nomina n. -- del ----- ed in esecuzione dell'Atto del Presidente n. ---- del ----;

E

la **PROVINCIA DI RIMINI**, rappresentata in questo atto da -----, domiciliata per la carica presso la Provincia di Rimini, via Dario Campana, 64 – 47922 Rimini, che interviene nella Sua qualità di - ----- della Provincia di Rimini, incaricata con decreto Presidenziale di nomina n. --- del ----- ed in esecuzione al Decreto del Presidente n. ---- del -----;

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

PREMESSO CHE:

- il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” ha delineato un nuovo modello istituzionale delle province che si configurano oggi come enti intermedi di area vasta di secondo livello;
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”,
- l’articolo 6 della predetta L.R. 13/2015 “*Ruolo e funzioni delle province per il governo delle aree vaste*” stabilisce che “*le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro*

confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati”;

- il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 aggiornato dal D.Lgs. n. 2017/2017, di seguito CAD) all’articolo 2, comma 1, sancisce che *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate, e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”;*
- Il CAD all’articolo 14, comma 2, stabilisce che *“Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e nazionale e un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71”;*
- Il programma Next Generation EU (NGEU) all’interno del quale si inserisce Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede fra gli assi strategici l’innovazione digitale e tecnologica e l’inclusione sociale al fine di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia ed accompagnare il Paese in un percorso di transizione ecologica e ambientale, ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere;
- Non sono più prorogabili, all’interno di questo quadro, delle strategie comuni affinché tali obiettivi possano trovare applicazione pratica e concreta all’interno delle amministrazioni e dei propri territori.
- CONSIDERATA la critica situazione delle Province relativamente alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e tecnologiche, l’attuazione delle funzioni riconosciute alle medesime e di quanto prescritto dal CAD determina la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi mirati alla valorizzazione del patrimonio disponibile e delle competenze del personale;

DATO ATTO CHE:

- lo strumento dell’accordo consente di unire le risorse, ottimizzare l’organizzazione delle strutture, valorizzare le professionalità interne agli enti, condividere esperienze, buone pratiche e fabbisogni assicurando l’erogazione di servizi di qualità superiore, osservando i

- principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- in base all'art. 15 comma 1, della L. 7-8-1990, n. 241, “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
 - le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini hanno da tempo avviato un percorso mirato alla individuazione di possibili ambiti di collaborazione, da intendere non esaustivi, che attualmente sono stati individuati come segue:
 - progettare nuove soluzioni in ambito ICT, per la cui analisi è richiesto un approccio multidisciplinare e competenze specialistiche, rendendo disponibili le professionalità interne; nello specifico nei seguenti ambiti di intervento, non esaustivi:
 - o dispiegamento dei servizi on line e relativa tassonomia per PagoPA e integrazione con l'AppIO;
 - o condivisioni soluzioni software adottate per la gestione dei servizi on line, in particolare:
 - gestione sito web istituzionale
 - gestione modulistica online
 - gestione anticorruzione, accesso agli atti, trasparenza, obiettivi e performance
 - gestione delle dirette streaming delle sedute del Consiglio
 - condividere analisi e strategie finalizzate all'applicazione delle Linee guida sul documento informatico
 - condividere le procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di ridurre i tempi procedurali e i costi;
 - potenziare le competenze digitali per l'utilizzo delle tecnologie e della rete volte ad ottimizzare i processi interni e le interazioni verso i cittadini, le imprese e le altre amministrazioni;
 - ricercare opportunità di finanziamento/co-finanziamento accessibili e in linea con le finalità pubbliche;

STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione in merito allo svolgimento di attività e di progetti da realizzarsi in ambito ICT considerati di interesse comune mediante il coinvolgimento dei rispettivi uffici;
2. Oltre a quelle indicate in premessa si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - definire una agenda digitale condivisa coerente con l'Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna;
 - sostenere l'adeguamento dei propri sistemi informativi e informatici alle nuove norme introdotte, quali ad esempio CAD, GDPR, e al dispiegamento del "Piano Triennale per l'informatica per la Pubblica Amministrazione 2020-2022", individuando eventualmente soluzioni comuni e condivise volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla razionalizzazione dei relativi costi;
 - favorire e migliorare l'accesso da parte dell'utenza servita alle innovazioni tecnologiche;
 - promuovere percorsi di formazione e aggiornamento professionale comuni;
 - accrescere le opportunità di accesso a finanziamenti regionali, statali ed europei in tema di innovazione;
 - condividere l'analisi degli obiettivi e delle strategie del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR in materia di innovazione digitale e tecnologica affinché possano trovare applicazione pratica e concreta all'interno delle proprie amministrazioni e dei propri territori.

Articolo 2

Progetti attuativi e modalità collaborative

1. Le attività di cui all'art. 1 verranno declinate in singoli progetti ove saranno definiti le finalità e gli obiettivi, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
2. Per ogni progetto verrà individuato un referente per il coordinamento delle attività che avrà anche il compito di redigere una relazione finale da condividere con gli altri enti e trasmettere agli organi competenti;
3. E' costituito un gruppo di coordinamento al quale partecipa almeno un componente per ciascun Ente con il compito di individuare i progetti, definirne il contenuto e la gestione dei rapporti tra gli Enti;
4. I componenti del gruppo di lavoro non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.

Articolo 3

Oneri

1. L'Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 4

Durata, decorrenza e rinnovo

1. L'Accordo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
2. E' fatta salva la garanzia della realizzazione dei progetti in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine dell'Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sui risultati e sui risultati raggiunti.
4. In caso di rinnovo, il presente Accordo può essere integrato da un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 5

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo;
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata tramite P.E.C. alle altre Parti con preavviso minimo di 3 mesi;
3. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte dei Progetti/Attività già realizzati o in corso di realizzazione;
4. In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d'ora di portare a termine le attività in corso e i Progetti/Attività già concordati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse;

Articolo 6

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati o informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 7

Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo o ai Progetti/Attività concordate, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento europeo n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018.

Articolo 8

Rinvio

Per quanto non regolato o specificamente richiamato dal presente Accordo, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa.

Letta e firmata digitalmente dalle parti ai sensi della normativa vigente.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20

D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PROVINCIA DI RAVENNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20

D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PROVINCIA DI RIMINI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20

D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)